SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,50 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1992, è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1992, è pari al 14,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5182

DECRETO 4 novembre 1992.

Approvazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993:

monete celebrative del I centenario della fondazione della Banca d'Italia;

moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

moneta d'argento da L. 500 dedicata alla celebrazione dell'anno oraziano;

moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Flora e Fauna da salvare»;

moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bicentenario della morte di Carlo Goldoni da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5215

DECRETO 6 novembre 1992.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 25 settembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231, del 1° ottobre 1992), 9 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, del 15 ottobre 1992) e 23 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256, del 30 ottobre 1992), con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995.

Art. 2.

I buoni del tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 17 novembre 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 novembre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 48 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 19 novembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 48 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995. Dette operazioni avranno inizio il 19 novembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 290

92A5197

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 ottobre 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1992, concernente nomina dei membri della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992, con il quale sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1992 con il quale sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Considerato che per sopravvenuta indisponibilità è necessario sostituire il presidente della 7ª commissione elettorale circoscrizionale, un membro della 10ª e due membri della 13ª commissione elettorale circoscrizionale;

Viste le terne di nominativi, proposte dal consiglio di amministrazione per la designazione dei componenti le commissioni elettorali, nell'adunanza del 16 giugno 1992 e del 28 settembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 1992, citato nelle premesse, è modificato nel senso appresso indicato:

7ª Commissione elettorale circoscrizionale:

Il presidente, 1° dirig. Coniglio dott. Antonio, è sostituito nell'incarico dal 1° dirg. Rizzo dott. Giuseppe.

10ª Circoscrizione elettorale:

L'op. amm.vo D'Arcangelo Addolorata è sostituito nell'incarico dall'aggiustat. mecc.co D'Onghia Rocco.

13ª Circoscrizione elettorale:

L'op. lav. motor. e mecc. Apollonio Giuseppe è sostituito nell'incarico dall'op. amm.vo Marotta Lorenzo.

Il capo tecnico Conoscenti Filippo è sostituito nell'incarico dall'op. lav. motor. e mecc. D'Amico Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, 2 ottobre 1992

Il Ministro: ANDÒ

92A5183

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura per la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992, con il quale il sen. Antonino Murmura è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché la firma dei relativi provvedimenti ed autorizzazioni di spesa con riserva alla diretta trattazione del Ministro dei provvedimenti e degli affari nel medesimo decreto elencati;

Delega:

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno sen. Antonino Murmura la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale che restano riservate all'on. Ministro.

Roma, 3 settembre 1992

Il Ministro: MANCINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1992
Registro n. 44 Interno, foglio n. 150

92A5198

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 10 novembre 1992.

Divieto dell'attività venatoria per alcune specie ornitiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministero dell'ambiente il potere di emanare ordinanze contingibili per la tutela dell'ambiente;

Vista la direttiva n. 79/409 del Consiglio CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che concerne le misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per le specie dell'allegato I della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, che concerne le misure di conservazione per le specie migratrici non comprese nell'allegato I della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 5, lettera *a)*, relativo al divieto di uccisione di tutte le specie di cui all'art. 1 della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, che consente la caccia solo nei confronti delle specie elencate nell'allegato II;

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, che consente la possibilità di deroghe al divieto di uccisione solo in presenza di determinate e tassative condizioni;

Considerato che le seguenti specie: Francolino di monte (*Bonasa bonasia*), Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Peppola (*Fringilla montifringilla*) sono ricomprese tra quelle che godono di protezione ai sensi degli articoli 1, 4 e 5 della direttiva n. 79/409/CEE e che non sono inserite nell'elenco delle spese cacciabili allegato a detta direttiva;

Visto il parere espresso in data 25 settembre 1992 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo cui, stante il mancato inserimento nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE, eventuali prelievi a carico delle specie sopracitate non possono configurarsi come atti generalizzati di caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma eventualmente solo come prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della predetta direttiva; deroga che, tuttavia, presuppone, tra l'altro, la disponibilità di informazioni sufficientemente precise circa la distribuzione, la densità, la produttività, la fenologia e le rotte di migrazione di ciascuna specie in ciascuna area geografica interessata, attualmente non disponibili;

Considerato, pertanto, che si rende necessario disporre il temporaneo divieto di caccia alle specie in questione, onde evitare che, nelle more dell'eventuale adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di escluderle dall'elenco delle specie cacciabili, si verifichino gravissimi danni alle specie stesse e quindi all'ambiente;

Considerato, peraltro che, secondo la costante giurisprudenza sia della Corte costituzionale che dei giudici ordinari e amministrativi, le statuizioni delle direttive comunitarie, aventi — come quelle sopramenzionate — contenuto certo, categorico ed incondizionato, si applicano direttamente nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente da ogni altra normativa interna eventualmente esistente in materia;

Ordina:

È vietata su tutto il territorio nazionale la caccia alle specie ornitiche:

Francolino di monte (*Bonasa bonasia*);

Fringuello (*Fringilla coelebs*);

Peppola (*Fringilla montifringilla*),

fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà immediatamente eseguibile.

Roma, 10 novembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 novembre 1992.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 23 ottobre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 13 novembre 1992 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 14,00 per cento al 13,00 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 13 novembre 1992 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 14,00 per cento al 13,00 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Governatore: CIAMPI

92A5244

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1992, n. 108, che ha modificato le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e ha aggiunto alla tabella XXIX del medesimo la tabella XXIX-*bis*, inserendovi i diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 gennaio 1992 che autorizza l'Università degli studi di Pavia ad istituire i diplomi universitari in:

ingegneria informatica ed automatica;

ingegneria biomedica;

ingegneria elettronica;

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di ingegneria in data 6 marzo 1992, del senato accademico in data 20 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione in data 28 maggio 1992;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 23 luglio 1992;

Decreta

di sostituire l'attuale art. 102 con gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108 sottoriportati e attribuire il n. 109 all'attuale art. 103.

Art. 102 *(Diplomi universitari)*. — La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

nel settore civile:

in ingegneria delle infrastrutture;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria elettronica;

in ingegneria informatica e automatica;

intersettoriale:

in ingegneria biomedica;

in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (presso la sede distaccata di Mantova).

La durata degli studi è di tre anni.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti, fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria ....», con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 103 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 102 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, n. 186).

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti e attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti iscritti come fuori corso a un corso di laurea sia a coloro che avessero interrotto gli studi di un corso di laurea in ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

I corsi di diploma universitario e i corsi di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia gli insegnamenti integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore, di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 104 (*Articolazione del corso degli studi*). -- Ciascuno dei tre anni dei corsi di diploma universitario potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprenderà almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione a un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico, che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 107 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino a un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 105 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*). I consigli di corso di diploma determinano con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di numero di ore complessivo di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle elencate nel successivo art. 107. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

Art. 106 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati e assegnata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienza e professionalità esterna il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'ateneo o dalla normativa vigente.

Art. 107 (*Formulazione dei* curricula). — I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il gruppo (o i gruppi) di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi in ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i due settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella *D* insieme con la tabella *A* indica l'ordinamento didattico complessivo.

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011 A012 A021 A022 A030 A041	Algebra e logica matematica Geometria Analisi matematica Calcolo delle probabilità Fisica matematica Analisi numerica e matematica applicata	4 m.d.	Matematica
B011 B030	Fisica generale Struttura della materia	2 m.d.	Fisica
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150 I270	Estimo Ingegneria economico-gestionale	1 m.d.	Economia e gestione

TABELLA *B*

Moduli comuni ai diplomi di settore

B.1. - SETTORE CIVILE
(Diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H110	Disegno	1 m.d.	
H011 H012	Idraulica Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	
D022 H060	Geologia applicata Geotecnica	1 m.d.	
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	
H072	Tecnica delle costruzioni	1 m.d.	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1 m.d.	

B.2. — SETTORE DELL'INFORMAZIONE
(Diplomi universitari in ingegneria elettronica e in ingegneria informatica e automatica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210	Elettronica	1 m.d.	
I220 I230	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	
I240	Automatica	1 m.d.	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

TABELLA *C*

Moduli specifici del singolo diploma universitario

C.1.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H011 H012	Idraulica Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1 m.d.	
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1 m.d.	
H040	Trasporti	1 m.d	
H050	Topografia e cartografia	1 m.d.	
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I170 I180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Elettrotecnica e macchine elettriche

7 m.d. da definire in sede locale

C. 2.2. — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1120	Elettronica	4 m.d.	Componenti, circuiti e tecnologie
1200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.	
1220	Campi elettromagnetici	1 m.d.	
1230	Telecomunicazioni	1 m.d.	
1240 1220 1230	Automatica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

C. 2.3. — DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	
A042	Ricerca operativa	1 m.d.	
1240	Automatica	1 m.d.	
1240 1250	Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	4 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

TABELLA D

Moduli specifici del singolo diploma universitario

D.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA BIOMEDICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
E052 E060	Biologia applicata Fisiologia umana	2 m.d.	
1261 1262 1263	Bioingegneria elettronica Bioingegneria meccanica Bioingegneria chimica	3 m.d.	Principi di bioingegneria
1030	Fluidodinamica	1 m.d.	
1042 1050	Macchine e sistemi energetici Fisica tecnica	1 m.d.	
1070 1080	Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	Meccanica dei solidi e delle macchine
1140 1263	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali Bioingegneria chimica	1 m.d.	Materiali biocompatibili

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1170 1180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Principi e macchine elettriche
1210	Elettronica	1 m.d.	
1230 1250	Telecomunicazioni Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	
1240	Automatica	1 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale

D.2. — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
D022	Geologia applicata	1 m.d.	
D042 H060	Geofisica applicata Geotecnica	1 m.d.	
H110 1090	Disegno Disegno industriale	1 m.d.	Rappresentazione
H050	Topografia e cartografia	1 m.d.	Rilevamento del territorio
H011	Idraulica	1 m.d.	Meccanica dei liquidi
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica del continuo
1030 1070	Fluidodinamica Meccanica applicata alle macchine	1 m.d	Meccanica dei fluidi e dei solidi
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	Fluidi del suolo e sottosuolo
E031	Biologia generale ed ecologia	1 m.d.	Ingegneria ambientale ed ecologica
1152	Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	Ingegneria chimica ambientale
1153 1155	Impianti chimici Chimica industriale	1 m.d.	Tecnica della sicurezza ambientale
1042 1050	Macchine e sistemi energetici Fisica tecnica	1 m.d.	Energetica
1170 1190	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Sistemi elettrici per l'energia	1 m.d,	Fondamenti e impianti elettrici
1210 1220 1230 1240	Elettronica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni Automatica	1 m.d.	Principi di ingegneria dell'informazione

7 m.d. da definire in sede locale

Art. 108. — Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea e di diploma in ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari. I raggruppamenti disciplinari e gli insegnamenti in ciascuno di essi compresi sono i seguenti:

A011 *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;

2) algebra ed elementi di geometria.

A012 *Geometria:*

1) geometria;

2) geometria ed algebra.

A021 *Analisi matematica:*

1) analisi matematica;

2) metodi matematici per l'ingegneria.

A022 *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;

2) statistica matematica.

A030 *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;

2) meccanica razionale;

3) fisica matematica.

A041 *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;

2) calcolo numerico;

3) metodi numerici per l'ingegneria;

4) matematica applicata.

A042 *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;

2) ottimizzazione;

3) ricerca operativa.

B011 *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a ingegneria);

B030 *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;

2) fisica dei semiconduttori;

3) ottica;

4) struttura della materia.

C060 *Chimica:*

1) chimica (limitatamente a ingegneria).

D022 *Geologia applicata:*

1) geologia applicata;

2) geologia applicata alla difesa del suolo;

3) geologia applicata alle aree sismiche;

4) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;

5) idrogeologia applicata.

D042 *Geofisica applicata:*

1) sismologia applicata.

E031 *Biologia generale ed ecologia:*

1) ecologia applicata all'ingegneria.

E052 *Biologia applicata:*

1) biologia generale.

E060 *Fisiologia umana:*

1) elementi di fisiologia.

F221 *Igiene generale ed applicata:*

1) igiene dell'ambiente e del territorio.

H011 *Idraulica:*

1) idraulica;

2) idraulica ambientale;

3) idraulica dei mezzi porosi;

4) idraulica fluviale;

5) idraulica numerica;

6) idroelasticità;

7) meccanica dei fluidi;

8) misure e controlli idraulici.

H012 *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;

2) bonifica e irrigazione;

3) costruzioni idrauliche;

4) gestione dei sistemi idraulici;

5) gestione delle risorse idriche;

6) idrologia sotterranea;

7) idrologia tecnica;

8) impianti speciali idraulici;

9) infrastrutture idrauliche;

10) sistemazione dei bacini idrografici;

11) tecnica dei lavori idraulici;

12) costruzioni in mare aperto;

13) costruzioni marittime;

14) idraulica marittima e costiera.

H020 *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) dinamica degli inquinanti;

2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;

3) impatto delle opere di ingegneria sanitaria ambientale;

4) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;

5) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;

6) impianti di trattamento sanitario-ambientale;

7) ingegneria sanitaria-ambientale;

8) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

2) infrastrutture di viabilità e trasporto.

H040 *Trasporti:*

1) tecnica ed economia dei trasporti;

2) teoria dei sistemi di trasporto.

H050 *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;

2) cartografia tematica;

3) fotogrammetria;

4) telerilevamento;

5) topografia.

H060 *Geotecnica:*

1) fondazioni;

2) geotecnica;

3) indagini e controllo geotecnici;

4) meccanica delle rocce;

5) meccanica delle terre;

6) stabilità dei pendii.

H071 *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;

2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

3) dinamica delle strutture;

4) instabilità delle strutture;

5) meccanica dei materiali e della frattura;

6) meccanica dei solidi;

7) ottimizzazione delle strutture;

8) scienza delle costruzioni;

9) sicurezza strutturale;

10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;

11) teoria delle strutture.

H072 *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;

2) consolidamento delle costruzioni;

3) costruzioni di ponti;

4) costruzioni in acciaio;

5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;

6) costruzioni in zona sismica;

7) progetto di strutture;

8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

9) strutture di fondazione;

10) strutture prefabbricate;

11) tecnica delle costruzioni.

H081 *Architettura tecnica:*

1) architettura tecnica;

2) architettura tecnica e tipologie edilizie;

3) elementi di architettura tecnica;

4) progettazione edile assistita;

5) progettazione per l'edilizia industrializzata;

6) recupero e conservazione degli edifici.

H082 *Progettazione edilizia:*

1) architettura del legno;

2) architettura e composizione architettonica;

3) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;

4) elementi di progettazione edile;

5) progettazione dei componenti prefabbricati;

6) progettazione integrale;

7) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 *Produzione edilizia:*

1) cantieri edili;

2) ergotecnica edile;

3) impianti tecnici dell'edilizia;

4) programmazione e costi per l'edilizia;

5) servizi tecnologici negli edifici;

6) tecniche della produzione edilizia;

7) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;

8) tecniche per il recupero edilizio.

H110 *Disegno:*

1) disegno;

2) disegno automatico.

H120 *Storia dell'architettura:*

1) storia dell'architettura.

H143 *Tecnica urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;

2) ingegneria del territorio;

3) ingegneria dell'ambiente costruito;

4) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

5) tecnica urbanistica.

H150 *Estimo:*

1) economia ed estimo civile;

2) estimo.

I030 *Fluidodinamica:*

1) fluidodinamica.

I042 *Macchine e sistemi energetici:*

1) energetica applicata;

2) fluidodinamica delle macchine;

3) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;

4) impiego industriale dell'energia;

5) macchine;

6) progetto di macchine;

7) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 *Fisica tecnica:*

1) energetica;

2) fisica tecnica;

3) gestione dell'energia;

4) fisica tecnica ambientale;

5) impianti tecnici;

6) modelli per il controllo ambientale;

7) tecnica del controllo ambientale.

1060 *Misure meccaniche e termiche:*

1) misure e strumentazioni industriali;

2) misure meccaniche, termiche e collaudi.

1070 *Meccanica applicata alle macchine:*

1) controllo delle vibrazioni e del rumore;

2) meccanica applicata alle macchine;

3) meccanica degli azionamenti;

4) meccanica dei robot.

1080 *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) costruzione di macchine;

2) costruzione di macchine automatiche e robot.

1090 *Disegno industriale:*

1) disegno assistito dal calcolatore:

2) disegno di impianti e di sistemi industriali;

3) disegno tecnico industriale.

1100 *Tecnologie e sitemi di lavorazione:*

1) tecnologie generali dei materiali.

1110 *Impianti industriali meccanici:*

1) ergotecnica:

2) gestione degli impianti industriali;

3) gestione della produzione industriale;

4) impianti industriali;

5) logistica industriale;

6) strumentazione industriale.

1140 *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) chimica applicata;

2) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;

3) scienze e tecnologia dei materiali elettrici;

4) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione di materiali;

5) scienza dei materiali.

1152 *Principi di ingegneria chimica:*

1) Elementi introduttivi di ingegneria chimica;

2) fenomeni di trasporto;

3) fluidodinamica dei sistemi multifase;

4) principi di ingegneria biochimica;

5) principi di ingegneria chimica;

6) principi di ingegneria chimica ambientale;

7) reattori biochimici;

8) reattori chimici.

1153 *Impianti chimici:*

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;

2) impianti biochimici;

3) impianti chimici;

4) impianti chimici nucleari:

5) impianti dell'industria di processo;

6) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;

7) ingegneria chimica ambientale;

8) tecnica della sicurezza ambientale.

1155 *Chimica industriale:*

1) chimica industriale (limitatamente a ingegneria);

2) fondamenti di chimica industriale;

3) processi biologici industriali;

4) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;

5) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici.

1170 *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale:

2) conversione diretta dell'energia;

3) costruzione di apparecchi elettrici;

4) elettromeccanica dei sistemi continui;

5) elettrotecnica;

6) materiali per l'ingengeria elettrica;

7) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;

8) principi di ingegneria elettrica;

9) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;

10 tecnica delle alte tensioni;

11) tecnica ed economia dell'energia;

12) tecnologie elettriche;

13) tecnologie elettromeccaniche;

14) teoria dei circuiti.

1180 *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) azionamenti elettrici;

2) azionamenti elettrici per l'automazione;

3) azionamenti per trazione elettrica;

4) conversione statica dell'energia elettrica;

5) costruzioni elettromeccaniche;

6) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;

7) elettronica industriale di potenza;

8) energetica elettrica;

9) macchine elettriche;

10) metodologie di progettazione di macchine elettriche;

11) sensori ed attuatori elettrici;

12) tecnologie delle macchine elettriche.

1190 *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;

2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;

3) diagnostica degli impianti elettrici;

4) impianti di produzione dell'energia elettrica;

5) impianti elettrici;

6) impianti elettrici a media e bassa tensione;

7) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;

8) sistemi elettrici industriali;

9) sistemi elettrici per i trasporti;

10 sistemi elettrici per l'energia;
11) tecnica della sicurezza elettrica;
12) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

1200 *Misure elettriche ed elettroniche:*
1) affidabilità e controllo di qualità;
2) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
3) misure elettriche;
4) misure elettroniche;
5) sensori e trasduttori;
6) strumentazione elettronica di misura.

1210 *Elettronica:*
1) architettura dei sistemi integrati;
2) circuiti integrati a microonde;
3) dispositivi elettronici;
4) elettronica applicata;
5) elettronica dei sistemi digitali;
6) elettronica delle telecomunicazioni;
7) elettronica dello stato solido;
8) elettronica di potenza;
9) elettronica industriale;
10) elettronica quantistica;
11) microelettronica;
12) optoelettronica;
13) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
14) strumentazione e misure elettroniche;
15) tecnologie e materiali per l'elettronica;
16) teoria dei circuiti elettronici.

1220 *Campi elettromagnetici:*
1) antenne;
2) campi elettromagnetici;
3) compatibilità elettromagnetica;
4) componenti e circuiti ottici;
5) elaborazione ottica dei segnali;
6) microonde;
7) misure a microonde;
8) ottica e interazioni;
9) propagazione;
10 tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
11) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

1230 *Telecomunicazioni:*
1) comunicazioni elettriche;
2) comunicazione ottiche;
3) elaborazione numerica dei segnali;
4) reti di telecomunicazioni;
5) sistemi di commutazione;
6) sistemi di radiocomunicazione;
7) sistemi di telecomunicazione;
8) telematica;
9) teoria dei segnali;
10) teoria dell'informazione e codici;
11) trasmissione numerica.

1240 *Automatica:*
1) automazione industriale;
2) azionamenti ed elettronica industriale;
3) controlli automatici;
4) controllo dei processi;
5) controllo digitale;
6) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
7) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
8) modellistica e identificazione;
9) robotica industriale;
10) sistemi adattativi;
11) sistemi di supervisione e controllo esperto;
12) strumentazione e misure per l'automazione;
13) tecnologie dei sistemi di controllo;
14) teoria dei sistemi.

1250 *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) ingegneria del software;
9) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
10) intelligenza artificiale;
11) linguaggi e traduttori;
12) reti di calcolatori;
13) reti logiche;
14) robotica;
15) sistemi di elaborazione;
16) sistemi informativi;
17) sistemi operativi;
18) sistemi per la progettazione automatica;
19) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

1261 *Bioingegneria elettronica:*
1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettronica;
3) bioimmagine;
4) bioingegneria;
5) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
6) elaborazione di dati e segnali biomedici;
7) elettronica biomedica e modelli di sistemi biologici;

8) informatica medica;

9) sistemi intelligenti naturali e artificiali;

10 strumentazione biomedica;

11) tecnologie biomediche.

1262 *Bioingegneria meccanica:*

1) biomeccanica.

1263 *Bioingegneria chimica:*

1) biomateriali.

1270 *ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;

2) economia dei sistemi industriali;

3) economia ed organizzazione aziendale;

4) gestione aziendale;

5) organizzazione della produzione dei sistemi logistici;

6) sistemi di controllo di gestione.

L281 *Storia dell'arte:*

1) storia dell'arte.

N050 *Diritto amministrativo:*

1) diritto dell'assetto territoriale;

2) diritto e legislazione urbanistica.

N140 *Materie giuridiche (*ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. bibl.):

1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche.

P012 *Economia politica:*

1) istituzioni di economia.

P013 *Politica economica:*

1) economia degli investimenti;

2) economia del lavoro;

3) economia dell'impresa;

4) economia industriale;

5) economia urbana e territoriale.

P021 *Economia aziendale:*

1) analisi dei costi».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 settembre 1992

Il rettore: SCHMID

92A5186

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1992;

Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1992, n. 48;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Sono apportate le seguenti modifiche al testo relativo al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico:

Il punto 1.6: «Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della struttura didattica provvede la facoltà di medicina e chirurgia» è da cassare.

Il secondo comma del punto 1.5 diventa il punto 1.6.

Al punto 1.7 alla frase «sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno di diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» è da aggiungere «di durata quinquennale».

Nel punto 1.1 l'insegnamento di «statistica medica e informatica» è cassato; viene sostituito dagli insegnamenti: «statistica medica», «informatica generale».

Al punto 2.4 l'insegnamento di «informatica» è sostituito da «informatica applicata».

Nell'area 4 la parola «citopatogia» è da intendersi «citopatologia».

Al punto d5.1 il «corso integrato di citopatologia I» è da intendersi «corso integrato di citopatologia».

Al punto d5.2 il «corso integrato di citopatologia II» è da intendersi «corso integrato di citopatologia».

Al punto *E)* la parola «patologia» è da intendersi «patologica».

Al punto *F)* la parola «biotecnologica» è da intendersi «biotecnologie».

Al puto 3.3 la frase «detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi triennale, ha valore di esame di Stato» è da cassare.

Dopo il punto 3.3 è da aggiungere il seguente punto 3.4: «Gli studi compiuti nel corso del diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà ventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvato dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 ottobre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A5185

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 novembre 1992, n. 131149.

Importazione di pasta alimentare.

A tutti gli UPICA

A tutte le camere di commercio

e, per conoscenza:

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane

Al Ministero della sanità - Gabinetto

Al Ministero dell'agricoltura - Servizio repressione frodi

Il divieto all'importazione di paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli fissati dalla normativa italiana vigente in materia contrasta con l'art. 30 del trattato CEE così come interpretato dalla Corte di giustizia della Comunità europea in una diffusa giurisprudenza.

La Corte, infatti, ha sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.

La predetta Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 30 del Trattato è dotato di efficacia diretta ed in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

Infine la stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989 (prot. n. 103/88), ha dichiarato altresì che gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma del diritto comunitario corrispondente ai requisiti della efficacia diretta, disattendendo precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti.

A non diversa soluzione è pervenuta, del resto, la Corte costituzionale (v. dec. 4 luglio 1989 n. 389).

Premesso quanto sopra ed in attesa della necessaria modifica della normativa vigente, in particolare della legge n. 580/67, è consentita l'importazione delle paste alimentari legalmente prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea e messe in commercio nel territorio nazionale. Le predette paste devono indicare la esatta composizione del prodotto commercializzato e in particolare devono recare sulle confezioni le seguenti indicazioni:

a) «pasta di semola di grano duro», qualora essa sia prodotta solo con grano duro;

b) «pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero», qualora il primo componente prevalga sul secondo;

c) «pasta di sfarinati e di grano tenero e semola di grano duro», qualora il primo componente prevalga sul secondo;

d) «pasta di sfarinati di grano tenero», qualora essa sia prodotta solo con grano tenero.

Il Ministro: GUARINO

92A5204

CIRCOLARE 2 novembre 1992, n. 131150.

Disciplina della panificazione.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte dirette - Direzione generale

Al Ministero della sanità - Gabinetto

A tutti gli UPICA

A tutte le camere di commercio

A tutte le prefetture

La Commissione CEE ha richiamato piu volte l'Amministrazione italiana sul fatto che le norme della legge 4 luglio 1967, n. 580 «Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari», e successive modifiche, da ultimo anche l'articolo 22 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, sono in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci come interpretato dalla Corte di giustizia della Comunità europea in una diffusa giurisprudenza, in specie quella denominata «Cassis de Dijon», con riferimento alla iniziale sentenza 20 febbraio 1979, in causa n. 120/1978, «Rewe» o meglio conosciuta, per l'appunto, con nome «Cassis de Dijon».

In tale sentenza la Corte ha sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro, affermando altresì che detto principio e subordinato solo a «esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla difesa dei consumatori». Deroghe a questo principio sono esclusivamente quelle previste dall'art. 36 del trattato CEE.

Anche per quanto concerne la limitazione della destinazione prevista al sopraevidenziato art. 22 del decreto legislativo n. 109, la Commissione CEE ribadisce che non e giustificabile ne dalle eccezioni previste all'art. 36 del Trattato né da alcuna esigenza imperativa individuata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CEE. Inoltre quest'ultima con giurisprudenza costante (vds. ad es. sentenza 8 novembre 1979 in causa n. 251/78), ha dichiarato che l'art. 30 del trattato CEE è dotato di efficacia diretta ed in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

La stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989, nel procedimento n. 103/88, ha dichiarato altresì che tutti gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma del diritto comunitario rispondente ai requisiti dell'efficacia diretta, disattendendo i precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1989, n. 389, ha da parte sua dichiarato che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con norme comunitarie dotate di efficacia diretta.

In relazione a quanto sopra, è consentita l'importazione negli altri Stati membri della CEE e la immissione in commercio di pane e prodotti similari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalla vigente normativa italiana, purché legalmente prodotti e posti in vendita in detti Stati ed ottemperanti, per quanto riguarda l'etichettatura, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109, attuativo della direttiva n. 79/112/CEE e successive modifiche.

Resta, ovviamente, indiscusso il potere dello Stato di invocare eventualmente le esigenze imperative sopraevidenziate.

Il Ministro: GUARINO

92A5205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Simer S.p.a., con sede in Mussolente, via Petrarca n. 8, assegnataria del marchio 1198 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattro punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

92A5206

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 673 del 28 settembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società CMC S.r.l., sede legale in via Monte, 1, Villanova sull'Adda (Piacenza), codice fiscale n. 00365450337, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive, limitatamente alle fasi di micronizzazione delle stesse, nello stabilimento farmaceutico sito in via Monte, 1, Villanova sull'Adda (Piacenza).

Con decreto ministeriale n. 682 del 26 ottobre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Bioprogress S.p.a., sede legale in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale n. 07696270581, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in Roma, via Sibilla Tiburtina, 1.

Con decreto ministeriale n. 683 del 26 ottobre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Pharmatec International S.r.l., sede legale in via Civesio, 6, S. Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 03781410158, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali limitatamente alla effettuazione di operazioni terminali di confezionamento per conto terzi nello stabilimento farmaceutico sito in via Tirso, 7, S. Guiliano Milanese (Milano).

Con decreto ministeriale n. 685 del 26 ottobre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Poli industria chimica S.p.a., sede legale in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale n. 00746490150, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in piazza Agrippa, 1, Milano.

Con decreto ministeriale n. 686 del 26 ottobre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Dorom S.r.l., sede legale in piazza Agrippa, 1, Milano, codice fiscale n. 09300200152, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in piazza Agrippa, 1, Milano.

Con decreto ministeriale n. 694 del 26 ottobre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Gibipharma S.p.a., sede legale in via S. Sofia, 22, Milano, codice fiscale n. 00780970158, l'autorizzazione a produrre farmaci preconfezionati prodotti industrialmente nello stabilimento farmaceutico sito in via C. Pisacane, 10, Pero (Milano.

92A5213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1991 dalla Base USAF - Monte Nardella Reggio Calabria, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 30 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle sottoelencate aziende operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli), nelle date a fianco delle stesse indicate, è prolungata fino al 7 ottobre 1990:

D'Ambrosio, 8 ottobre 1986;

Cesarano Antonio, 14 gennaio 1987;

Spedil, 21 gennaio 1987;

Co.Ed.In., 27 gennaio 1987;

Coime, 27 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle sottoelencate aziende operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli), nelle date a fianco delle stesse indicate, è prolungata dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991:

D'Ambrosio, 8 ottobre 1986;

Cesarano Antonio, 14 gennaio 1987;

Spedil, 21 gennaio 1987;

Co.Ed.In., 27 gennaio 1987;

Coime, 27 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle sottoelencate aziende sottoelencate operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli), nelle date a fianco delle stesse indicate, è prolungata fino all'11 agosto 1991:

D'Ambrosio, 8 ottobre 1986;

Cesarano Antonio, 14 gennaio 1987;

Spedil, 21 gennaio 1987;

Co.Ed.In., 27 gennaio 1987;

Coime, 27 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 i lavoratori licenziati dalle sottoelencate aziende nelle date a fianco delle stesse indicate, già percettori fino all'11 agosto 1991 del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75 nel comune di Pozzuoli (Napoli), continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

D'Ambrosio, 8 ottobre 1986;

Cesarano Antonio, 14 gennaio 1987;

Spedil, 21 gennaio 1987;

Co.Ed.In., 27 gennaio 1987;

Coime, 27 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimento di Vaprio d'Adda (Milano), licenziati dal 19 novembre 1987:
periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988 dal 28 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino Sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti), licenziati dal 24 febbraio 1988 al 23 agosto 1988:
periodo: dal 24 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988: dal 3 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino Sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti), licenziati dal 24 febbraio 1988 al 23 agosto 1988:
periodo: dal 24 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988: dal 3 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tecnomecar*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 31 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 1° settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi di settore - CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:
periodo: dal 6 aprile 1990 al 5 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:
periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991:
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1981 al 10 aprile 1987:

periodo: dal 6 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980; primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

8) Lavoratori dell'azienda *Lezzi comm. Francesco*, con sede in Lecce, e stabilimento in Lecce, licenziati dal 4 dicembre 1987:

periodo: dal 3 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988: dal 4 dicembre 1987.

92A5209

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Pietro Fratta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 marzo 1988 in sostituzione del dott. Alfredo Maccallini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Francesco Paolo Barone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Astura», con sede in Ostia Lido-Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 ottobre 1979 in sostituzione del rag. Giovanni De Dominicis, deceduto.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Pietro Fratta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tirrenico ittici» con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 agosto 1982 in sostituzione della rag. Stefania De Dominicis, revocata.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Marco Fantone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Villa Patrizi 2000», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 novembre 1986 in sostituzione del dott. Roberto Mastroeni, revocato.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Flavio D'Ilio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Cooperativa lavoratori officine Lorev», con sede in Fabriano (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 novembre 1988 in sostituzione del dott. Luigi Scoponi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Flavio D'Ilio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia spazio ambiente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° luglio 1991 in sostituzione del dott. Luigi Scoponi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Gino Iaculli, residente a Terni in via Rismondo, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», con sede in Altino (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 aprile 1990 in sostituzione del dott. Rocco Trillò, dimissionario, a completamento della terna già nominata.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 il dott. Filippo Jannelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», con sede in Vercelli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Ferraris Luigi, dimissionario.

92A5210

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di alcuni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le regioni Calabria, Campania e Lombardia

Con decreto ministeriale 3 novembre 1992 il sig. Tomas Carmelo, assistente tecnico, in servizio presso la soprintendenza archeologica della Calabria - Reggio Calabria, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Calabria in sostituzione del sig. Serafino Domenico, assistente tecnico.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1992 il sig. Scala Vincenzo, addetto ai servizi di vigilanza, in servizio presso la soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli - Campania, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania in sostituzione del sig. Quaglia Pietro, operatore amministrativo.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1992 il sig. Furci Fortunato, addetto alle lavorazioni in servizio presso l'archivio di Stato di Milano, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione della sig.ra Pezzini Emanuela, assistente tecnico.

92A5211

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 12 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 12 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1361,34
ECU	1680,30
Marco tedesco	857,11
Franco francese	254,01
Lira sterlina	2073,73
Fiorino olandese	761,89
Franco belga	41,67
Peseta spagnola	11,986
Corona danese	223,46
Lira irlandese	2270,85
Dracma greca	6,615
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1078,29
Yen giapponese	10,998
Franco svizzero	949,66
Scellino austriaco	121,83
Corona norvegese	210,42
Corona svedese	227,57
Marco finlandese	272,21
Dollaro australiano	942,05

92A5243

N. 219

Media dei titoli del 6 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53 –
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,950
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,720
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,820
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,520
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,750
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,570
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,225
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,350
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 1-12-1987/92	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,900
» » » » 1- 4-1988/93	99,925
» » » » 1- 5-1988/93	100,675
» » » » 1- 6-1988/93	100,800
» » » » 18- 6-1986/93	99,425
» » » » 1- 7-1988/93	100,150
» » » » 17- 7-1986/93	99,425
» » » » 1- 8-1988/93	99,870
» » » » 19- 8-1986/93	99,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,775
» » » » 18- 9-1986/93	99,700
» » » » 1-10-1988/93	100 –
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,850
» » » » 18-11-1987/93	100,675
» » » » 19-12-1986/93	101,075
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,475
» » » » 1- 3-1989/94	99.600
» » » » 15- 3-1989/94	99.575
» » » » 1- 4-1989/94	99,675
» » » » 1- 9-1989/94	98.825
» » » » 1-10-1987/94	100
» » » » 1-11-1989/94	99,375
» » » » 1- 1-1990/95	98,675
» » » » 1- 2-1985/95	97,300
» » » » 1- 3-1985/95	95.925
» » » » 1- 3-1990/95	98,200
» » » » 1- 4-1985/95	95.125
» » » » 1- 5-1985/95	95
» » » » 1- 5-1990/95	98.700
» » » » 1- 6-1985/95	95,020
» » » » 1- 7-1985/95	95.950
» » » » 1- 7-1990/95	98.225
» » » » 1- 8-1985/95	96.250
» » » » 1- 9-1985/95	96.675
» » » » 1- 9-1990/95	98
» » » » 1-10-1985/95	97.475
» » » » 1-10-1990/95	98,125
» » » » 1-11-1985/95	98.875
» » » » 1-11-1990/95	98.525
» » » » 1-12-1985/95	99.350
» » » » 1-12-1990/95	99.150
» » » » 1- 1-1986/96	97
» » » » 1- 1-1986/96 II	100.500
» » » » 1- 1-1991/96	97,950
» » » » 1- 2-1986/96	96.025
» » » » 1- 2-1991/96	97.135
» » » » 1- 3-1986/96	95.550
» » » » 1- 4-1986/96	95.175
» » » » 1- 5-1986/96	95,025
» » » » 1- 6-1986/96	95,500
» » » » 1- 7-1986/96	95.450

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 8-1986/96	95,525
»	»	»	»		1- 9-1986/96	96,250
»	»	»	»		1-10-1986/96	98 —
»	»	»	»		1-11-1986/96	99,200
»	»	»	»		1-12-1986/96	96 —
»	»	»	»		1- 1-1987/97	96 —
»	»	»	»		1- 2-1987/97	94,625
»	»	»	»		18- 2-1987/97	94,625
»	»	»	»		1- 3-1987/97	94,500
»	»	»	»		1- 4-1987/97	93,870
»	»	»	»		1- 5-1987/97	94,020
»	»	»	»		1- 6-1987/97	94,175
»	»	»	»		1- 7-1987/97	94,675
»	»	»	»		1- 8-1987/97	95,300
»	»	»	»		1- 9-1987/97	96,920
»	»	»	»		1- 3-1991/98	95,625
»	»	»	»		1- 4-1991/98	96,100
»	»	»	»		1- 5-1991/98	96
»	»	»	»		1- 6-1991/98	97,175
»	»	»	»		1- 7-1991/98	95,950
»	»	»	»		1- 8-1991/98	95,350
»	»	»	»		1- 9-1991/98	95,600
»	»	»	»		1-10-1991/98	95,900
»	»	»	»		1-11-1991/98	96,725
»	»	»	»		1-12-1991/98	96,950
»	»	»	»		1- 1-1992/99	95,475
»	»	»	»		1- 2-1992/99	94,925
»	»	»	»		1- 3-1992/99	95
»	»	»	»		1- 4-1992/99	95,175
»	»	»	»		1- 5-1992/99	96
Buoni Tesoro Pol.				12,50%	1- 2-1993	99,500
»	»	»		12,50%	1- 7-1993	98,875
»	»	»		12,50%	1- 8-1993	98,500
»	»	»		12,50%	1- 9-1993	98,400
»	»	»		12,50%	1-10-1993	98,475
»	»	»		12,50%	1-11-1993	98,700
»	»	»		12,50%	1-11-1993 Q	98,600
»	»	»		12,50%	17-11-1993	98,550
»	»	»		12,50%	1-12-1993	98,175
»	»	»		12,50%	1- 1-1989/94	98,525
»	»	»		12,50%	1- 1-1990/94	97,875
»	»	»		12,50%	1- 2-1990/94	97,750
»	»	»		12,50%	1- 3-1990/94	97,800
»	»	»		12,50%	1- 5-1990/94	97,950
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/94	97,725
»	»	»		12,50%	1- 7-1990/94	97,600

Titolo				Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.				12,50%	1- 9-1990/94	97,475
»	»	»		12,50%	1-11-1990/94	97,425
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/96	96,820
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/96	96,650
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/96	95,125
»	»	»		12,50%	1- 9-1991/96	95 —
»	»	»		12,00%	1-11-1991/96	95 —
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/97	94,650
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/97	95,850
»	»	»		12,50%	16- 6-1990/97	95,950
»	»	»		12,50%	1-11-1990/97	96 —
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/98	95,700
»	»	»		12,50%	19- 3-1991/98	95,550
»	»	»		12,00%	20- 6-1991/98	93,950
»	»	»		12,50%	18- 9-1991/98	93,850
»	»	»		12,00%	17- 1-1992/99	93,475
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/2001	95,200
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/2001	94 —
»	»	»		12,00%	1- 9-1991/2001	93,650
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/2002	93,700
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	101,900
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,920
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,270
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,725
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,825
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,800
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,600
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,425
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,375
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	99 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,050
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99,650
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102,550
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	95,900
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M06112

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Giovanni Ippolito», in Palermo

Con decreto ministeriale 31 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1992, registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 206, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è approvato lo statuto della fondazione «Giovanni Ippolito», con sede in Palermo.

92A5208

Autorizzazione alla fondazione «Maria Laura Bocchetti Protti», in Belluno, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1992, registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 93, la fondazione «Maria Laura Bocchetti Protti» di Belluno, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dall'avv. Carlo Protti, consistente in beni mobili ed immobili per un valore di lire 580 milioni.

92A5207

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 8 0 9 2 *

L. 1.200